

INDICE

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Destinatari

Art. 3 Interventi Vietati

Art. 4 Interventi consentiti solo previa e motivata autorizzazione scritta

Art. 5 Competenze per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 6 Interventi Prescritti

Art. 7 Sanzioni

Art. 8 Vigilanza

Art. 9 Incompatibilità ed abrogazione di norme

Art. 10 Entrata in vigore

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 2 – DESTINATARI

Sono individuati come destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico, quindi singoli cittadini, Enti pubblici e privati, Società, Gruppi ed Associazioni.

ART. 3 – INTERVENTI VIETATI

E' tassativamente vietato:

- a) ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- b) eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati;
- c) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole fiorite;
- d) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- e) permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale oppure persone;
- f) provocare danni a strutture e infrastrutture di qualsiasi tipo esistenti sull'area;
- g) inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- h) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- i) permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide;
- j) l'uso di qualsiasi mezzo a motore;

l) l'utilizzo di qualsiasi tipo di velocipede o transito con cavalli, al di fuori dei sentieri, o sugli stessi in caso di terreno bagnato o fangoso;

m) introdurre cani nei parchi e giardini indicati da apposita segnaletica, nelle aree prospicienti e in quelle appositamente predisposte per il gioco;

n) accendere fuochi, nonché l'uso di bracieri, griglie e barbecue;

o) l'uso di impianti stereofonici e amplificatori strumentali. L'utilizzo di tali apparecchiature è soggetto ad autorizzazioni da richiedere preventivamente ai sensi della normativa in materia di inquinamento acustico.

ART. 4 – INTERVENTI CONSENTITI SOLO PREVIA E MOTIVATA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, Partiti, l'Amministrazione Comunale può autorizzare le seguenti attività:

a) l'introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo;

b) l'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive, feste;

c) l'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere;

d) il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio;

e) l'accensione di fuochi, la preparazione di braci e carbonelle e l'uso di petardi e fuochi artificiali;

f) l'esercizio di forme di commercio o altre attività,

g) l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali;

h) l'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa;

i) l'ingresso a cavallo, anche nei sentieri.

La richiesta di autorizzazione dovrà essere inoltrata almeno 10 giorni prima dalla tenuta dell'evento stesso specificando data, ora, luogo, l'entità della superficie prevalentemente occupata, il numero presunto di partecipanti, eventuali elementi di arredo depositati a proprio carico e quant'altro dovesse rendersi necessario per l'emissione dell'autorizzazione a titolo gratuito.

Il Comune non è tenuto a fornire supporto alcuno (tavoli, sedie, illuminazione, personale, cestini porta rifiuti supplementari ecc...), per la tenuta di tali eventi privati.

Sono a carico dei richiedenti tutte le spese e le operazioni inerenti al servizio, la pulizia dell'area ed il ripristino dei luoghi che dovrà avvenire obbligatoriamente al termine della manifestazione stessa (non è ammesso il rinvio al giorno seguente).

I rifiuti di qualsiasi genere, dovranno essere raccolti ed immessi nel contenitore stradale più vicino nel rispetto delle norme che regolano l'utilizzo degli stessi. Non è ammesso il deposito, anche se all'interno di sacchetti, dei rifiuti dentro o presso i cestini presenti nei parchi. Qualora non si provveda provvederà il Comune addebitando

il costo delle operazioni oltre alla sanzione prevista.

Tutti gli eventi privati che si terranno in dette aree non potranno in alcun modo escludere od ostacolare in qualsiasi modo l'utilizzo della stessa area, zona e relative strutture, ad altri cittadini.

Durante la tenuta degli eventi privati, rimangono valide tutte le norme vigenti, e le relative sanzioni, in materia di igiene del suolo e dell'abitato, circolazione, rumore, rifiuti, tutela del verde e degli arredi ecc... ; resta in carico al privato la responsabilità per incidenti o danni provocati a persone, animali o cose.

In caso di lavori in corso, problemi di ordine pubblico, o sicurezza pubblica, il Comune non concederà l'autorizzazione o potrà porre delle limitazioni alla concessione delle aree menzionate per la tenuta di eventi privati.

Il Comune non concederà l'autorizzazione o potrà porre delle limitazioni alla concessione delle aree menzionate per la tenuta di eventi privati qualora ritenga l'area non idonea a quanto richiesto.

L'autorizzazione rilasciata dal Comune dovrà essere mostrata, a richiesta, agli addetti preposti ai controlli.

Tutte le richieste di autorizzazioni inserite al presente articolo dovranno essere inoltrate presso l'Ufficio Protocollo.

ART. 5 - COMPETENZE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.

Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è affidato agli Uffici competenti.

ART. 6 - INTERVENTI PRESCRITTI

E' fatto obbligo:

- a) di tenere i cani al guinzaglio, con esclusione delle aree riservate indicate da apposita segnaletica, nonché di osservare tutte le prescrizioni contenute nell'eventuale ordinanza sindacale che ne disciplina la custodia
- b) di cavalcare solo al passo evitando di disturbare altre persone
- c) di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi di incendio.

ART. 7 - SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente regolamento che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia nonché le relative ammende, sono sanzionate ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni nonché della legge 689/81 da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro.

ART. 8 - VIGILANZA

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento, per quanto di loro competenza, gli appartenenti al servizio della Polizia Locale e le altre guardie volontarie riconosciute dalle competenti Autorità nonché tutti gli agenti di altri organi di sorveglianza previsti dalla legge.

ART. 9 - INCOMPATIBILITA' ED ABROGAZIONE DI NORME

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadano tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

ART. 10 - RESPONSABILITA'

L'utilizzo dei parchi e giardini comunali si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica tali strutture pubbliche e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore secondo quanto disposto dallo Statuto comunale, sarà inserito nella raccolta dei regolamenti del Comune e ne sarà tenuta copia accessibile ai cittadini interessati (ed a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare) presso l'ufficio preposto . Inoltre verrà pubblicato nella parte dedicata ai Regolamenti